

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 438

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata INCERTI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, in materia di accesso al trattamento pensionistico, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di erogazione dell'indennità di disoccupazione, nonché disposizioni concernenti l'assegno per il nucleo familiare in favore degli sportivi professionisti

Presentata il 29 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Fondo previdenziale degli sportivi professionisti, già ex ENPALS, è stato in seguito trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il Fondo, nel 2012, presentava un attivo patrimoniale di 850 milioni di euro, aveva pagato pensioni per 42 milioni di euro e aveva incassato contributi per 109 milioni di euro, con un attivo di 65 milioni di euro. Dal 1973 a oggi, il Fondo ha sempre avuto un bilancio attivo fra pensioni erogate e contributi riscossi e con l'armonizzazione dei requisiti pensionistici intervenuta con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, che ha elevato i requisiti di accesso alla pensione per i soli sportivi professionisti iscritti e che abbiano

versato contributi al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il bilancio presenta un attivo ancora più consistente. Va rilevato, però, che con l'armonizzazione prevista dal citato regolamento non si è provveduto, nonostante la favorevole situazione patrimoniale del Fondo, a rivedere l'accesso alla pensione per gli sportivi iscritti al Fondo dal 1° gennaio 1996, che già oggi sono soggetti alle regole dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), nonostante la particolare specialità di questo settore, lasciando quindi inalterata una palese disparità di accesso alla pensione fra i lavoratori di questo settore.

Va detto che le nostre conoscenze sul mondo degli atleti professionisti sono da sempre limitate a quanto ci viene riportato dalle televisioni e dai quotidiani circa le *performance* che questi atleti ci regalano in

occasioni di competizioni sportive nazionali o internazionali. In altri momenti apprendiamo notizie sulla vita di questi atleti attraverso le storie di *gossip* diffuse dai giornali, oppure li vediamo, soprattutto quelli più famosi, negli *spot* pubblicitari. Un articolo apparso il 29 marzo 2014 sul quotidiano *La Repubblica* ci rappresentava invece l'altra faccia di questo mondo, ci parlava di migliaia di ragazzi, perché tali ancora potevano essere definiti, che erano stati espulsi dal mondo dello sport, anche prima di aver compiuto i trenta anni e che si ritrovavano, dopo 10-15 anni di professionismo sportivo, senza un'altra esperienza professionale e, molto spesso, con un basso livello di scolarizzazione. Infatti, solo una piccola parte di professionisti alla fine della carriera sportiva riesce a collocarsi nell'ambiente come allenatore, preparatore atletico o dirigente di una società sportiva. Normalmente l'attività di professionista sportivo inizia fra i diciotto e i ventidue anni di età, dopo l'esperienza nelle categorie dilettantistiche o nelle squadre giovanili del settore professionistico. L'inizio dell'attività sportiva per un ragazzo comporta molto spesso un disinteresse rispetto allo studio e da una ricerca effettuata nel 2009 su un campione di 2.917 professionisti era emerso che quasi il 30 per cento aveva il solo diploma di scuola secondaria di primo grado, mentre il 66 per cento possedeva il diploma di scuola secondaria di secondo grado. La situazione è peraltro migliorata se consideriamo che un'identica indagine, svolta nel 1989, aveva riscontrato che oltre il 50 per cento dei professionisti aveva la sola licenza di scuola media inferiore, a fronte del 45 per cento che aveva conseguito il diploma di scuola superiore.

Va sottolineato che quasi il 70 per cento degli sportivi professionisti, durante la loro breve attività agonistica, normalmente della

durata di 10-12 anni, arriva a percepire un reddito di 50.000 euro annui. Teniamo inoltre presente che gli importi di pensione erogati, anche a professionisti cosiddetti *top player*, non superano comunque l'importo di 1.800 euro lordi per tredici mensilità. Al termine dell'attività ha inizio per la maggior parte di questi sportivi professionisti un percorso lungo e difficile per ricollocarsi nel mercato del lavoro, che molto spesso si trasforma in un vero e proprio calvario.

Appare quindi evidente che a parte qualche centinaio di sportivi professionisti famosi, che riescono ad accumulare consistenti patrimoni durante la loro carriera o a ricollocarsi proficuamente nell'ambiente sportivo, il resto di questi ragazzi, che rappresentano migliaia di casi, ha estreme difficoltà e capita sempre più frequentemente che essi si ritrovino in situazioni di emarginazione estrema, passando, come riportava il titolo del quotidiano *La Repubblica*: « Dagli stadi alla strada, quei trentamila calciatori in fila per un lavoro ».

Con questa proposta di legge si intende quindi intervenire sia sull'aspetto previdenziale, sia sull'assistenza per questa particolare categoria di lavoratori, troppo spesso abbandonata a se stessa dopo l'attività di sportivo professionista.

Con l'articolo 1 si uniformano i requisiti di accesso alla pensione per gli sportivi professionisti superando il limite dell'iscrizione al Fondo *ante* o *post* 31 dicembre 1995, nonché estendendo il criterio per calcolo misto-contributivo della pensione, già in vigore da tempo per le categorie speciali del settore spettacolo, individuando anche la relativa copertura.

Con l'articolo 2 si estende agli sportivi professionisti l'accesso all'indennità di disoccupazione.

Con l'articolo 3 si estende alla stessa categoria l'accesso agli assegni familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo, l'età pensionabile è fissata al compimento del cinquantatreesimo anno di età anagrafica per gli uomini e del quarantanovesimo anno di età anagrafica per le donne. Tale requisito è fissato per le donne a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per tutti i lavoratori iscritti al Fondo a cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, si impiega il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore.

1-bis. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 3, è elevato all'1 per cento per la sola quota a carico del lavoratore »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto si applica l'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione del primo e del secondo periodo del medesimo comma 20 »;

c) il comma 8 è abrogato.

ART. 2.

(Misure di carattere sociale. Accesso alla NASpI per gli sportivi professionisti).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è inserito il seguente:

« 2-bis. A decorrere dall'anno 2019, l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta

anche agli sportivi professionisti dipendenti dalle società sportive, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. I datori di lavoro provvedono a loro carico, a partire dal 1° gennaio 2019, al versamento dei relativi contributi per l'accesso alla NASpI, previsti dall'articolo 12, sesto comma, e dell'articolo 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. L'aliquota dell'1,31 per cento è incrementata dello 0,30 per cento ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

ART. 3.

(Assegni familiari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 agli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è estesa la disciplina dell'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Con effetto dalla stessa data, a copertura del suddetto onere, è dovuta a carico del datore di lavoro un'aliquota contributiva pari a 0,68 punti percentuali. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'estensione di cui al presente comma nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo.

